



COMUNE DI LEINI
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME E CRITERI
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE
FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.04.2016 n°. 50 e s.m.i.**

ART. 1 – OBIETTIVI E FINALITA’

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Nel seguito si intende per “codice”: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

ART. 2 – QUANTIFICAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Il comma 2, art. 113 del codice prevede la costituzione, da parte delle amministrazioni, di un fondo, in misura non superiore al 2% modulata sull’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico.
2. Sono esclusi dall’incentivo tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett a), ovvero gli affidamenti diretti e/o tutti gli interventi derivanti da attuazione di ordinanze e lavori di somma urgenza. E’ escluso dall’incentivo il personale con la qualifica dirigenziale.
3. I progetti di opere o lavori pubblici, servizi e forniture da ammettere all’incentivazione, devono avere i caratteri definiti dall’art. 113, del codice ed in particolare devono essere corredati degli elaborati progettuali (descrittivi e grafici) finalizzati all’affidamento e realizzazione dei contratti.
4. I compensi vengono riconosciuti a condizione che si pervenga all’approvazione del progetto esecutivo per quanto riguarda le opere o lavori e alla approvazione dei capitolati per quanto riguarda le forniture e servizi, secondo le percentuali di cui alle tabelle B e D e i criteri di cui al comma 6 dell’art. 13 del presente regolamento .

ART. 3 – QUOTA DEL FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARSI AI DIPENDENTI

1. Il fondo di cui all’art. 113, comma 3, del codice (da destinarsi ai dipendenti) è costituito da una somma pari all’80% dell’incentivo (art. 2 del presente regolamento);
2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
3. L’incentivo, comprensivo dell’IRAP, degli oneri previdenziali ed assistenziali ed assicurazione a carico dell’amministrazione, è calcolato sull’importo posto a base di gara compreso gli oneri per la sicurezza, al netto dell’I.V.A.

4. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica in relazione ai ribassi che si verificano in sede di appalto.

ART.4 – PERCENTUALI DI COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER OPERE PUBBLICHE

La percentuale effettiva dell'importo del fondo viene stabilita, ai sensi dell'art. 113, comma 2 del codice, pari al 2 %. L'entità del fondo viene determinata in relazione agli importi a base di gara della singola opera articolati per fasce, secondo i seguenti coefficienti moltiplicativi:

TABELLA A:

importo lavori posto a base di gara [€]	coefficiente
fino a 1.000.000,00	1
da 1.000.000,01 a 5.000.000,00	0,8
da 5.000.000,01 a 10.000.000,00	0,6
Oltre 10.000.000,01	0,5

Resta inteso che l'importo della percentuale del fondo, escluso i lavori di importo fino ad € 1.000.000,00 è calcolata sulla differenza degli importi posti a base di gara;

ART. 5 – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER “OPERE O LAVORI PUBBLICI”

1. La ripartizione del fondo avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure (salvo eventuali modifiche delle percentuali motivate dal Responsabile del Settore, nei limiti della percentuale massima riconosciuta):

TABELLA B:

Responsabile Unico del Procedimento	34 %
Responsabile della programmazione della spesa per investimenti	14 %
Verifica preventiva della progettazione	3 %
Collaboratori tecnici/amministrativi	25 %
Direttore dei lavori	20 %
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione	4 %

Per quanto riguarda eventuali compiti svolti da una Centrale Unica di Committenza (ad esempio Città Metropolitana di Torino (CMTO), SCR Piemonte ecc...) la quota percentuale massima attribuibile nell'espletamento di funzioni relative ad attività tecnica, riguardante un appalto pubblico di lavori, non può essere superiore al 25 % di quella del fondo destinato alle incentivazioni, come stabilito dall'art. 113, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. ed i.

Pertanto, nella fattispecie, la Tabella B sopra riportata, deve intendersi modificata come segue e fermo restando ogni quant'altro espresso nel presente regolamento:

TABELLA B1 – C.U.C. (esterna all'Ente comunale)

Responsabile Unico del Procedimento	34 %
Responsabile della programmazione della spesa per investimenti	13 %
Verifica preventiva della progettazione	3 %
Collaboratori tecnici/amministrativi	25 %

Direttore dei lavori	/
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione	/
R.U.P. e collaboratori C.U.C.	25%

2. La disciplina del regime dell'incentivazione non è ricondotta all'attività di pianificazione territoriale.

ART.6 – PERCENTUALI DI COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER SERVIZI E FORNITURE

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 102 e dal comma 3 dell'art. 113 del codice, viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione).

2. Possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15, del codice, nonché i servizi e le forniture che vengono acquisite attraverso le Centrali di committenza; in quest'ultimo caso si applica l'art. 113 comma 5 del codice.

3. Gli importi dell'incentivo verranno stabiliti in base alla seguente tabella:

TABELLA C:

importo servizi e forniture posto a base di gara [€]	% fondo
fino a 1.000.000,00	2%
Oltre 1.000.000,01	1,8 %

ART.7 – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER “SERVIZI E FORNITURE”

Gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività secondo la ripartizione di seguito indicata:

TABELLA D:

Responsabile del procedimento	34 %
Responsabile della programmazione della spesa per investimenti	4 %
Verifiche di conformità	3 %
Direzione dell'esecuzione	34 %
Collaboratori tecnici/amministrativi	25 %

ART.8 – CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

1. I Responsabili di Settore assumono il ruolo di Responsabili del Procedimento di ogni singola procedura di affidamento di un appalto o concessione di lavori, forniture di beni e servizi di pertinenza dei loro uffici o derivanti da budget di spesa loro assegnati con il PEG. I Responsabili

possono nominare RUP per singoli lavori/acquisti dipendenti delle loro aree in possesso di competenze professionali adeguate.

2. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs.165/2001, stante l'espresso divieto che la norma contiene in ordine all'assegnazione di tali soggetti agli uffici preposti, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e forniture. Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'Ente.

3. L'individuazione dei collaboratori e la suddivisione percentuale della quota del fondo tra gli stessi è disposta con determinazione del Responsabile del Settore.

4. Le quote indicate nelle sopraccitate tabelle sono cumulabili fra loro, salvo i casi di incompatibilità.

5. Nel caso di incremento del costo di esecuzione della singola opera, rispetto a quanto previsto dal progetto appaltato, per varianti in corso d'opera, il fondo di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento viene rideterminato secondo i seguenti coefficienti moltiplicativi:

- Maggiore costo fino a + 20% : coeff. 0,98
- Maggiore costo tra + 20% e + 50% : coeff. 0,95
- Maggiore costo oltre a + 50% : coeff. 0,90

6. Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del codice non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire l'incentivo relativo soltanto se comportano opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 del codice).

7. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al c. 2 art.113 del codice, gli atti di pianificazione generale o particolareggiata finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche.

8. Nel caso di attività svolte in forma mista (ovvero con figure interne ed esterne), le quote parte dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 4 del presente regolamento.

9. Nel caso di opere svolte interamente all'esterno, al RUP, che non riveste la qualifica dirigenziale, è riconosciuta la percentuale prevista per il RUP di cui alle tabelle B e D.

ART. 9 – COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

1. Il Responsabile del Settore, con proprio provvedimento, costituisce il gruppo di lavoro riferito ad opere, servizi e forniture, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale del Settore competente, compatibilmente con il normale svolgimento del lavoro d'Ufficio, individuando

i componenti, le mansioni e l'importo dell'incentivo assegnato. Nello stesso provvedimento stabilisce i tempi di esecuzione della parte progettuale o del bando in caso di servizi e forniture. Per lo svolgimento del loro compito i dipendenti lavoreranno in orario di lavoro.

ART. 10 - TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 8 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 11 – CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

1. Qualora un'opera pubblica non venga realizzata ma sia intervenuta l'approvazione del progetto esecutivo, spettano comunque i compensi di cui alle tabelle entro 6 mesi dall'approvazione.
2. Il Responsabile del Settore, con proprio provvedimento, trasmette al Settore Finanze e all'Ufficio Personale, il prospetto di liquidazione degli incentivi per la successiva liquidazione; il prospetto di liquidazione degli incentivi deve anche contenere:
 - l'osservanza o meno dei tempi previsti per il completamento dell'opera o lavoro specificandone gli effetti sull'incentivo;
 - l'osservanza o meno dei costi previsti per il completamento dell'opera o lavoro specificandone gli effetti sull'incentivo;
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico individuale complessivo annuo lordo.
4. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, spettante a ciascun dipendente coinvolto nella progettazione interna, è effettuato dall'Ufficio Personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente.

ART. 12 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati.

ART. 13 – DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento consta di n° 13 articoli, è stato sottoposto all'esame della delegazione trattante nella video conferenza del 12 Novembre 2020.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente all'entrata in vigore del codice.

3. In considerazione del divieto di retroattività delle norme sancito dall'ordinamento giuridico e dalla giurisprudenza costituzionale, al fine di non incidere su un diritto soggettivo vantato dai dipendenti interessati ed in considerazione del fatto che le relative risorse fanno carico a fondi costituiti secondo la legislazione vigente in data anteriore, i compensi da erogare per procedure e contratti per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del codice, nei limiti degli impegni assunti, vanno assoggettati alla previgente disciplina, mediante l'applicazione delle norme regolamentari che risultino non contrastanti con la legislazione in vigore al momento dell'esecuzione delle opere.

4. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano pertanto agli incentivi legati all'attività di progettazione interna spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nel Regolamento approvato con Deliberazione G.C. n° 43 del 13.03.2008.

5. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano altresì agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D. Lgs. n. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n.114/2014.

Pertanto per, le attività esperite nel periodo compreso tra il 19 agosto 2014 e il 18 aprile 2016, l'incentivo viene liquidato in coerenza con i disposti dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 nella misura non superiore all'80 per cento del fondo, comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, nonché dell'IRAP, tenendo conto, ai fini della liquidazione, di quanto previsto dal precedente Regolamento Comunale sopraccitato, non in contrasto con la suddetta norma.

6. Il criterio per determinare l'assoggettamento degli incentivi al regolamento di competenza è il seguente:

- per le attività riferite al RUP e ai collaboratori tecnici/amministrativi, entro 6 mesi dall'approvazione del "progetto esecutivo", ovvero dei capitolati per quanto riguarda i servizi e le forniture, fatto salvo quanto previsto al comma 1 dell'art. 11 del presente regolamento;
- per le attività riferite alla verifica del progetto, la data di approvazione del progetto esecutivo (o lo stadio inferiore se la progettazione esecutiva non viene richiesta per tale opera o lavoro);
- per le attività di direzione lavori, la data di ultimazione dei lavori come si evince dalla relazione sul conto finale/certificato di regolare esecuzione o dal conto finale/relazione sul conto finale indipendentemente dalla data di formale approvazione dello stesso;
- per le attività di collaudo/regolare esecuzione, la data di redazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo indipendentemente dalla data di formale approvazione dello stesso.

7. L'incentivo per pianificazione urbanistica per opera pubblica di cui al regolamento approvato con Deliberazione G.C. 43 del 13.03.2008 continua ad applicarsi agli atti di pianificazione adottati e/o approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114.

8. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

9. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione e sostituisce quello approvato con deliberazione G.C. n°43 del 13.03.2008, salvo la progettazione in sospeso e non ancora liquidata.

10. Per i progetti pregressi, anche se affidati all'esterno, al RUP, che non riveste qualifica dirigenziale, che ha firmato gli atti relativi alla progettazione, è riconosciuta la quota parte dell'incentivo come da regolamento approvato con deliberazione di G.C. n° 43 del 13.03.2008.